

# Affari Interni

<b>Affari Interni</b>
-----------------------

Il settore degli Affari Interni contempla, allo stato attuale, 3 procedure di infrazione, di cui tutte riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario.

Mentre la procedura riguardante la "Mancata comunicazione del regime di sanzioni riguardante i dati informativi che accompagnano il trasferimento di fondi nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo" è stata aperta nel 2008, le altre 2 procedure sono state avviate nel corso del 2006.

Tutte le procedure del settore in esame si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del trattato CE, precisamente le prime due allo stadio della Messa in Mora e l'ultima a quello di Parere Motivato. Dall'esame delle procedure in itinere, si rileva un impatto finanziario sul bilancio dello Stato esclusivamente per la procedura n. 2008/2035, dovuto alla possibile introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie, con conseguente aumento degli introiti erariali.

<b>PROCEDURE DI INFRAZIONE SETTORE - AFFARI INTERNI</b>			
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<b>Scheda 1</b> 2008/2035	Mancata comunicazione del regime di sanzioni riguardante i dati informativi che accompagnano il trasferimento di fondi nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo	MM	Si
<b>Scheda 2</b> 2006/2126	Non conformità al diritto comunitario della normativa italiana in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini di paesi terzi	MM	No
<b>Scheda 3</b> 2006/2075	Mancato rilascio ai cittadini di paesi terzi di permessi di soggiorno conformi al modello uniforme stabilito nel Reg. CE 1030/02	PM	No

**Scheda 1 – Affari Interni**

**Procedura di infrazione n. 2008/2035** – Ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. "Mancata comunicazione del regime di sanzioni riguardante i dati informativi che accompagnano il trasferimento di fondi nel quadro della lotta contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, Ministero dell'Interno.

**Violazione**

La Commissione Europea contesta la violazione degli obblighi derivanti dal Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006, che introduce misure finalizzate a contrastare il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo stabilendo, tra l'altro, le informazioni che devono essere fornite quando viene posto in essere un trasferimento di fondi.

Gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare l'applicazione del Regolamento introducendo delle sanzioni "...efficaci, proporzionate e dissuasive..." da irrogare in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento.

Ai sensi dell'art 15 del regolamento, in particolare, tali sanzioni devono essere applicate a decorrere dal 15 dicembre 2007 e notificate alla Commissione entro il 14 dicembre 2007, indicando altresì le autorità nazionali responsabili della loro applicazione.

La Commissione, tuttavia, non avendo le autorità italiane provveduto alla notifica delle sanzioni in questione, ritiene che non sia stato adottato alcun regime sanzionatorio.

**Stato della Procedura**

In data 3 aprile 2008 è stata notificata una Messa in Mora ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, invitando le autorità italiane a trasmettere le relative considerazioni entro il termine di due mesi decorrenti dal 7 aprile 2008.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La procedura comporterebbe un impatto finanziario positivo sul bilancio dello Stato, in termini di maggiori entrate, nell'ipotesi in cui, ai fini dell'adeguamento alla normativa comunitaria, vengano introdotte nell'ordinamento interno sanzioni di natura amministrativa pecuniaria.

**Scheda 2 – Affari Interni****Procedura di infrazione n. 2006/2126** – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Non conformità al diritto comunitario della normativa italiana in materia di soggiorno di breve durata dei cittadini di paesi terzi”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Interno.

**Violazione**

La Commissione contesta la violazione degli articoli 5, 19, 20 e 22 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen, riguardanti il soggiorno di breve durata dei cittadini di paesi terzi. La Commissione, in particolare, rileva l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Decreto legislativo n. 25 Luglio 1998 n. 286), nella parte in cui impone ai cittadini terzi, relativamente ai soggiorni di durata inferiore a tre mesi, di richiedere alla questura della provincia, nella quale si prevede di soggiornare, un apposito permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato.

Al riguardo, la Commissione rappresenta, da un lato, che per i soggiorni di breve durata la normativa comunitaria non prevede l'obbligo di richiedere un permesso di soggiorno; dall'altro, che i requisiti definiti dall'Accordo di Schengen debbano essere considerati esaustivi, non potendo gli Stati membri imporne di ulteriori.

**Stato della Procedura**

In data 4 luglio 2006 è stata notificata una lettera di Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE, con la quale la Commissione europea ha chiesto all'Italia informazioni sulla situazione di incompatibilità contestata.

Successivamente, le Autorità italiane, mediante il Decreto legge del 15 Febbraio 2007, n. 10, convertito nella legge 6 aprile 2007, n. 46, hanno emendato la normativa nazionale in materia di permessi di soggiorno. In data 11 ottobre 2007 sono stati forniti chiarimenti sulla mancata conversione in legge dell'articolo 5 del decreto legge citato. Ad oggi non sono pervenute nuove osservazioni da parte della Commissione europea.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Affari Interni****Procedura di infrazione n. 2006/2075 – ex articolo 226 del Trattato CE**

“Mancato rilascio, ai cittadini dei paesi terzi, di un permesso di soggiorno conforme al modello uniforme stabilito nel regolamento CE n. 1030/2002”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Interno.

**Violazione**

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 1 e 9 del Regolamento CE n. 1030/2002, il quale istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, prevedendo, all'art. 9; che il rilascio di tale modello debba realizzarsi entro un termine massimo scaduto il 14 agosto 2003. Non disponendo di informazioni in merito al rilascio del modello entro il 14 agosto 2003 da parte dell'Italia, la Commissione ha notificato una lettera di Costituzione in Mora in data 10 aprile 2006.

Le Autorità italiane, dando seguito con la lettera del 19 giugno 2006 ai rilievi formulati dalla Commissione, hanno precisato che il Ministro dell'Interno ha emanato regole relative ai permessi di soggiorno e che sono state adottate le opportune misure (decreto 3 agosto 2004; decreto legge 31 gennaio 2005, convertito nella legge del 31 marzo 2005 n. 43; decreto 4 aprile 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze; progetti pilota estesi a tutte le Questure nel periodo luglio – settembre 2006). Le Autorità italiane, peraltro, hanno manifestato l'intenzione di introdurre un nuovo permesso di soggiorno, conformemente alle prescrizioni contenute in un Regolamento comunitario, non ancora emanato, di cui si propetta la futura adozione. In proposito la Commissione replica che l'adozione del nuovo regolamento non solleva le autorità italiane dall'obbligo di adeguarsi alle disposizioni della normativa attualmente in vigore. Si aggiunge altresì che i permessi di soggiorno in corso non corrispondono né alle prescrizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento vigente, né a quelle del futuro regolamento.

**Stato della Procedura**

In data 6 maggio 2008 è stata notificato un Parere Motivato ai sensi dell'art. 226 TCE invitando le Autorità Italiane a far conoscere le proprie osservazioni al riguardo entro il termine di due mesi decorrente dal 9 maggio 2008.

La risposta alle osservazioni della Commissione europea, da inviarsi nel termine come sopra assegnato, sono state elaborate dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e trasmesse in tempo utile dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Interno.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

# Agricoltura

**Agricoltura**

Il settore dell'Agricoltura contempla, allo stato attuale, 3 procedure di infrazione, riguardanti, tutte, presunte violazioni del diritto comunitario.

Tutte le procedure del settore Agricoltura si trovano nella fase pre-contenziosa ex articolo 226 del trattato CE, allo stadio della Messa in mora. Dalle stesse non si rilevano oneri finanziari per lo Stato nel breve/medio periodo.

<b>PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE - AGRICOLTURA</b>			
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<b>Scheda 1</b> 2007/4535	Non corretta applicazione della direttiva 1998/34/CE – mancata notifica delle prescrizioni in materia di fertilizzanti	MM	No
<b>Scheda 2</b> 2006/2299	Etichettatura passata di pomodoro	MM	No
<b>Scheda 3</b> 2004/2069	Criteri di iscrizione di equidi nei libri genealogici	MM	No

**Scheda 1 – Agricoltura****Procedura di infrazione n. 2007/4535–** ex articolo 226 del Trattato CE.

“Non corretta applicazione della Direttiva 1998/34/CE. Mancata notifica delle prescrizioni in materia di fertilizzanti”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

**Violazione:**

La Commissione Europea contesta alla Repubblica Italiana la non corretta applicazione della Direttiva 1998/34/CE, che prevede una procedura di informazione delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Si rileva in particolare che il Decreto Legislativo 29 aprile 2006 n. 217, in materia di fertilizzanti, non è stato soggetto dalle autorità italiane alla notifica di cui all'art. 8 della Direttiva, in base alla quale si prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione ogni progetto concernente una “regola tecnica”, configurata dalla direttiva stessa, principalmente, come “specificazione tecnica” o “requisito” o “regola” relativa ai servizi - ovvero come disposizione normativa che vieta la fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto o di un servizio.

La Commissione osserva che il decreto legislativo in oggetto - in quanto contiene prescrizioni tecniche concernenti i concimi, costituisce una “regola tecnica”, come tale soggetta all'obbligo di notifica ancora in fase progettuale. Al contrario, le autorità italiane hanno omesso tale comunicazione, sostenendo che il decreto 2006/117, pur rappresentando una “regola tecnica”, rientra nell'ambito dell'art. 10 della Direttiva, il quale esonera dall'obbligo di notifica tutte le disposizioni che sono adottate a titolo di semplice esecuzione di preesistenti atti comunitari obbligatori. Poiché il decreto 2006/217 provvederebbe alla mera esecuzione del precedente regolamento CE 2003/2003 (atto obbligatorio) –.esso rientrerebbe nell'eccezione prevista.

La Commissione, tuttavia, osserva che il decreto non ricade nell'ambito dell'eccezione all'obbligo di notifica, in quanto introduce contenuti nuovi rispetto al Reg. 2003/2003 CE e pertanto non può qualificarsi mero atto di esecuzione di quello. Si invitano quindi le autorità italiane ad eseguire la comunicazione del testo del decreto sotto forma di progetto - con esclusivo riferimento ai contenuti nuovi - nonché a procedere all'abrogazione delle vigenti disposizioni del decreto attinenti gli stessi contenuti, in quanto inficiate da vizio di omessa notifica.

**Stato della Procedura**

In data 26 giugno 2008 la Commissione ha inviato una Messa in Mora ai sensi dell'art. 226 CTE, invitando le autorità italiane a comunicare le proprie osservazioni entro due mesi dal suo ricevimento.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 - Agricoltura**

**Procedura di infrazione n. 2006/2299** ex art. 226 del Trattato CE  
"Etichettatura della passata di pomodoro".

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

**Violazione**

Violazione degli articoli 18 paragrafo 2 e 19 della Direttiva 2000/13/CE relativa al avvicinamento delle legislazioni nazionali concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

Mediante la lettera di Messa in Mora ex art 226 TCE del 12/10/2006, la Commissione ha rilevato l'illegittimità della norma amministrativa nazionale, che prevede l'obbligo di indicazione del luogo di coltivazione del pomodoro fresco sull'etichettatura della passata, per impedire che il consumatore sia indotto in errore. La Commissione contesta che il decreto sia stato emanato nonostante il parere contrario di Bruxelles e, quindi, in violazione dell'articolo 19 della Direttiva, secondo cui, in caso di parere negativo da parte della Commissione, le Autorità italiane non possono emanare il Decreto prima che la Commissione abbia preso una decisione al riguardo, dopo aver acquisito il parere del Comitato permanente della catena alimentare.

La Commissione ha altresì rilevato un vizio sostanziale ritenendo che l'indicazione obbligatoria della provenienza del pomodoro non sia compatibile con l'articolo 18 della predetta Direttiva, ai sensi del quale tale indicazione può essere prevista come obbligatoria solo qualora " la omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine del prodotto alimentare".

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dando seguito alla Messa in mora con la nota del 2 marzo 2007, ha contestato le considerazioni svolte dalla Commissione ritenendo che l'indicazione obbligatoria garantisce che il consumatore non cada in errore sulla provenienza del pomodoro; le autorità hanno altresì sostenuto che tale obbligo è compatibile con il principio di non discriminazione, interessando sia il prodotto nazionale che quello importato, nonché con il principio di proporzionalità, l'indicazione obbligatoria non limitando lo scambio di merci.

**Stato della Procedura**

La Commissione ha inviato in data 12.10.2006 una Messa in Mora ex art. 226, cui le Autorità italiane hanno replicato con apposita nota.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 3 - Agricoltura**

**Procedura di infrazione n. 2004/2069** – ex articolo 226 del Trattato CE.

“ Criteri di iscrizione e registrazione di equidi nei libri genealogici”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali.

**Violazione**

Secondo la Commissione l'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 90/427/CEE e dalla decisione della Commissione 96/78/CE del 10 gennaio 1996, che stabilisce i criteri per la registrazione di equidi nei libri genealogici a scopo di riproduzione, con particolare riferimento al cavallo da sella italiano. Più specificatamente, la citata direttiva prevede che un puledro, discendente da equidi già iscritti nella sezione principale del libro genealogico di una razza, possa automaticamente essere iscritto nella medesima sezione. Il Decreto ministeriale n. 22332 del 27 luglio 2006, emanato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali, per converso, ritiene necessari, ai fini dell'iscrizione del puledro stesso, requisiti genealogici ulteriori rispetto a quelli predetti.

La normativa italiana, pertanto, introduce una deroga ai principi comunitari, in quanto restringe il novero degli equidi iscrivibili al registro.

La Commissione ha altresì rilevato come la suddivisione del medesimo libro genealogico in più classi viene effettuata sulla base di criteri quale l'età o la capacità riproduttiva degli equidi, in contrasto con l'articolo 2 della predetta Decisione UE secondo cui l'unico criterio per la distinzione in più classi deve essere costituito dalle caratteristiche dell'animale.

Al riguardo, si evidenzia che è stato adottato il D. M. n. 3580 del 12.06.2008, recante norme tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

**Stato della Procedura**

In data 17 ottobre 2007 la Commissione ha notificato una lettera di Messa in Mora ex articolo 226 del Trattato CE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario a carico dello Stato.

PAGINA BIANCA

# Ambiente

**Ambiente**

Il settore Ambiente contempla, allo stato attuale, 50 procedure di infrazione, riguardanti sia presunte violazioni del diritto comunitario che il mancato recepimento nell'ordinamento interno di direttive CE.

Alcune procedure del settore ambiente risalgono ad anni precedenti il 2000, a dimostrazione di come la normativa comunitaria sia spesso complessa e gli adempimenti, richiesti agli Stati Membri, talvolta laboriosi.

Ovviamente, le procedure più "vecchie" si trovano in una fase molto avanzata, essendo pervenute già al contenzioso vero e proprio ex articolo 228 TCE.

Altre procedure più recenti, invece, sono ferme allo stadio pre-contenzioso ex art. 226 TCE, in fase di Messa in mora o di Parere motivato.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, le procedure per le quali si ritiene sussistano oneri potenziali per il bilancio dello Stato, sono le seguenti:

**Procedura di infrazione 2007/2195** – ex art. 226 del Trattato CE "Nuove discariche in Campania". La procedura comporta un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, dovuto all'istituzione di un fondo per l'emergenza dei rifiuti in Campania, con una dotazione pari a 150 milioni di euro nell'anno 2008 (D.L. 23 maggio 2008 n. 90 art. 17).

**Procedura di infrazione n. 2001/4156** - ex articolo 226 del Trattato CE "Progetti di reindustrializzazione a Manfredonia SIC - ZPS IT91100008 "Valloni e Steppe Pedegarganiche". Al riguardo sono state rilevate conseguenze finanziarie negative connesse all'adozione delle misure di compensazione del danno ambientale, il cui costo ricade in parte sul bilancio regionale.

**Procedura di infrazione n. 2000/5152** - ex art. 226 del Trattato CE "Trattamento acque reflue urbane mancanza di un depuratore per le acque dei Comuni del Bacino fiume Olona (VA)". Come comunicato dall'Amministrazione interessata, le conseguenze finanziarie negative sono riconducibili alla realizzazione dei lavori di adeguamento del bacino del fiume Olona, per i quali è stato stipulato un contratto di appalto a cura della Regione Lombardia.

**Procedura di infrazione n. 2000/4554** - ex art. 228 del Trattato CE "Discarica di rifiuti in località Campolungo (AP)". In merito a tale procedura, giunta ormai allo stadio avanzato ex art. 228 Trattato CE, si ravvisa un impatto finanziario

negativo sul bilancio dello Stato, in caso di lavori di adeguamento della discarica a carico delle Amministrazioni interessate.

**Procedura di infrazione n. 1999/4797** - ex art. 228 del Trattato CE “Rifiuti depositati nella discarica di Rodano (Milano)”. In merito a tale procedura, giunta ormai allo stadio avanzato ex art. 228 Trattato CE, si riscontra un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, in caso di lavori di adeguamento della discarica a carico delle Amministrazioni interessate.

**Procedura di infrazione n. 1998/4802** - ex art. 228 del Trattato CE “Valutazione impatto ambientale “stabilimento chimico Enichem di Macchia Manfredonia”. In merito a tale procedura, pervenuta ormai allo stadio avanzato ex art. 228 Trattato CE, si ravvisa un impatto finanziario negativo sul bilancio dello Stato, dovuto a lavori di adeguamento della discarica a carico delle Amministrazioni interessate.

**Procedura di infrazione n. 1998/2346** – ex art. 226 del Trattato CE “Villaggio turistico a Is Arenas (Oristano)”. Anche in questo caso risultano oneri finanziari, relativi alle previste attività a carico delle Autorità locali e imputati ai finanziamenti del Programma Operativo della Regione Sardegna 2000- 2006, cofinanziato con Fondi dell’Unione europea.

<b>PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE AMBIENTE</b>			
<b>Numero</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Stadio</b>	<b>Impatto Finanziario</b>
<b>Scheda 1</b> 2008/4372	Violazione di direttive ambientali in relazione all’Ordinanza del Presidente del Consiglio del 19 marzo 2008 n. 3663, relativa ai “grandi eventi” della Presidenza italiana del G8 e al 150° Anniversario dell’Unità d’Italia	MM	No
<b>Scheda 2</b> 2008/2076	Limitazioni delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione	MM	No
<b>Scheda 3</b> 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento relativo agli impianti esistenti	MM	No

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>Scheda 4</b> 2008/424	Mancato recepimento direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive	MM	No
<b>Scheda 5</b> 2008/0309	Mancata trasposizione della Direttiva 2006/50/CE della Commissione che modifica gli allegati IV A e IV B della Direttiva n. 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi	MM	No
<b>Scheda 6</b> 2007/4679	Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	MM	No
<b>Scheda 7</b> 2007/2492	Interventi edilizi a Baia Caddinas, Golfo Aranci – Valutazione Impatto Ambientale	MM	No
<b>Scheda 8</b> 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	RIC 6.05.08 C-297/08	Si
<b>Scheda 9</b> 2007/2182	Qualità dell'aria. Valori limiti per lo zolfo (SO <sub>2</sub> )	MM	No
<b>Scheda 10</b> 2007/2179	Direttiva sugli zoo	PM	No
<b>Scheda 11</b> 2007/2159	Attuazione protocollo di Kyoto	PM	No
<b>Scheda 12</b> 2007/2030	Cattiva applicazione della direttiva 96/62/CEE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose	RIC 5.06.08 C-218/08	No
<b>Scheda 13</b> 2006/4820	Piano regolatore generale del Comune di Staranzano Gorizia	PM	No